

Pertanto la Commissione interverrà presso le autorità tedesche competenti al fine di verificare l'esistenza dei fatti segnalati dall'on. parlamentare.

(¹) GU L 62 del 15.3.1993.

(²) GU L 2 del 5.1.2001.

(2002/C 205 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0799/02

di Niels Busk (ELDR) alla Commissione

(14 marzo 2002)

Oggetto: Malattia di Newcastle presso i cormorani

Nel settembre 2001, un progetto di ricerca danese ha permesso di scoprire la malattia di Newcastle, una malattia contagiosa dei volatili, in un campione prelevato da un cormorano.

La legislazione in vigore in tale settore è costituita dalla direttiva 92/66/CEE (¹) del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle negli allevamenti di volatili, per quanto concerne i piccioni viaggiatori e gli altri uccelli tenuti in cattività. La direttiva non si applica se la malattia viene individuata negli uccelli selvatici che vivono in libertà, come ad esempio i cormorani; tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione le misure adottate.

La direttiva indica, inoltre, che è opportuno prevedere misure comunitarie di minima quanto alla lotta contro la malattia di Newcastle, misure applicabili a specie diverse da quelle cui si fa riferimento.

Alla luce della scoperta della malattia di Newcastle in taluni cormorani in Danimarca, può dire la Commissione:

- quanti casi di malattia di Newcastle sono stati scoperti presso i cormorani degli Stati membri e quali sono stati i mezzi di lotta utilizzati?
- in caso di apparizione della malattia, gli orientamenti per gli allevamenti di volatili in cui gli animali vengono soppressi sono gli stessi e come può essere garantita una protezione contro il contagio?
- quali misure comunitarie sono state adottate per combattere contro la malattia di Newcastle presso i cormorani?

(¹) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(22 aprile 2002)

La malattia di Newcastle è una malattia virale che colpisce i volatili domestici e selvatici, incluse le specie acquatiche migratorie selvatiche ed altri uccelli acquatici. La sua gravità varia notevolmente e dipende da numerosi fattori tra cui i diversi gradi di virulenza dei ceppi del virus e le specie ospiti.

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle, tiene conto delle caratteristiche precipue del morbo e stabilisce quando si debbano adottare misure per combatterlo, ad esempio in casi di malattia grave individuati nei volatili da cortile.

Gli Stati membri debbono fornire alla Commissione le informazioni sui casi di malattia confermati negli uccelli selvatici. Stando ai dati ufficiali di cui dispone la Commissione, la conferma di un caso della malattia di Newcastle in un cormorano in Danimarca, nel 2001, costituisce la prima segnalazione del morbo nei cormorani all'interno dell'Unione. Tuttavia, la documentazione scientifica riporta casi della malattia di Newcastle individuati nei cormorani nel Regno Unito (Scozia) già negli anni '40.

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio non prevede misure di lotta contro la malattia di Newcastle negli uccelli selvatici. La mancanza di conoscenze scientifiche circa il ruolo della fauna selvatica nell'epidemiologia di questa malattia ha finora reso impossibile stabilire norme precise a livello comunitario. Spetta quindi agli Stati membri esaminare la situazione epidemiologica locale e decidere quali possano essere le misure più efficaci.

(2002/C 205 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0805/02
di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(21 marzo 2002)

Oggetto: Attività ricreativa di pesca alla lenza in mare e revisione della politica comune della pesca

I praticanti della pesca ricreativa alla lenza in mare della circoscrizione dell'interrogante hanno espresso preoccupazione per la diminuzione delle riserve ittiche nei loro mari e per i danni ambientali associati imputabili a pratiche di pesca commerciale insostenibili.

Non ritiene la Commissione che l'attuale politica dell'UE eviti di considerare l'approccio della pesca ricreativa alla lenza in mare, approccio che ha invece riscosso un ampio successo in paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Argentina?

Nelle future proposte nel settore della politica comune della pesca, non ritiene che sarà necessario effettuare maggiori sforzi per considerare le ragioni avanzate dai praticanti della suddetta attività, in quanto la politica attuale favorisce pesantemente il vasto settore della pesca commerciale?

Da ultimo, non ritiene che, al fine di limitare i danni ambientali e salvaguardare lo sport in questione, praticato da più di un milione di persone nel solo Regno Unito, sia necessario dotare la legislazione sulla pesca di un approccio più equilibrato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 aprile 2002)

La Commissione, pur consapevole dell'importanza della pesca alla lenza in mare e del suo contributo al benessere di talune regioni costiere, è del parere che, in linea di massima, sarebbe preferibile affidarne la gestione agli Stati membri, tenuto conto della loro prossimità nonché della frequente mancanza di una chiara dimensione transnazionale di questo tipo di pesca.

Ciò non significa tuttavia che la Comunità debba ignorare tale attività. E' evidente che talvolta la pesca alla lenza in mare può avere una dimensione comunitaria, ad esempio allorché le specie pescate sono già gestite dalla Comunità oppure quando il contributo dei pescatori con la lenza alla mortalità per pesca di talune popolazioni ittiche si rivela di una certa consistenza. In simili casi, la Commissione ritiene che possa essere necessario l'intervento della Comunità e che possa essere opportuno chiedere agli Stati membri di prendere provvedimenti conformi alla politica comunitaria.

Quanto alla partecipazione dei pescatori con la lenza al processo decisionale della Comunità, l'onorevole parlamentare saprà senz'altro che fra le priorità della riforma della politica comune della pesca vi è proprio l'incoraggiamento della partecipazione delle parti interessate. In tale contesto, e nella misura in cui la Commissione prende iniziative in materia di pesca alla lenza in mare o di altre attività di pesca cui le associazioni di pescatori con la lenza sono particolarmente interessate, queste ultime saranno ovviamente consultate in quanto importante parte in causa.
